ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE

# Fascicolo 5

# L'ANGOLO DELL'ISPETTORE

# QUESITI[1]

1. Nell'ambito di **lavorazioni di breve durata** e di rischio limitato (es. serraggio di cartelli stradali su paletto; cambio di lampade su semaforo; cambio di lampadine in immobili), una volta valutata attentamente la possibilità di utilizzare un'altra attrezzatura (P.L.E., trabattello), è possibile utilizzare la **scala** (doppia o singola) come postazione fissa di lavoro, **senza** l'utilizzo di **imbracatura e senza cintura** di posizionamento? Facendo riferimento a quanto introdotto al punto precedente, è ammesso che l'operatore sia uno?

2. Si consideri il caso di **affidamento** di lavori/servizi mediante Accordo Quadro, in cui un'impresa sia risultata affidataria e che – a sua volta – questa abbia sottoscritto un **contratto di subappalto** con un terzo per l'esecuzione di talune attività.
   Per quei singoli contratti attuativi in cui l'impresa affidataria eseguirà le attività senza impegnare terzi esecutori, è necessaria la redazione del P.S.C. e quindi anche la nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, nonché del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione? E nel caso in cui intervenga il solo subappaltatore?

*Nota 1: l'Accordo Quadro è una particolare procedura di affidamento di lavori e/o servizi prevista dagli artt. 3 e 54 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 ed ha valenza di contratto normativo preparatorio all'affidamento di uno o più appalti specifici, da stipularsi mediante contratti attuativi nel periodo di vigenza del medesimo. Definisce le clausole fondamentali relative agli appalti per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità.*
*Nota 2: il contratto attuativo è il singolo contratto di appalto che viene affidato in esecuzione dell'Accordo Quadro nella misura richiesta al verificarsi delle relative esigenze (def. A.N.AC.).*

3. In caso di **sub-affidamenti** che non siano qualificabili come subappalti, è necessaria la redazione del **P.S.C**. e quindi anche la nomina del **Coordinatore per la Sicurezza** in fase di Progettazione, nonché del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione?

*Nota 1: per non essere qualificabili come subappalti (art. 105, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.), occorre la sussistenza dei seguenti requisiti, ovvero che l'importo del sub-affidamento sia inferiore al 2% di quello contrattuale e che l'incidenza della manodopera sia inferiore al 50% del contratto da affidare.*

4. Nei casi esposti rispettivamente al Quesito 2 e al Quesito 3, è necessario trasmettere la **Notifica Preliminare**?

5. Tema DURC: in caso di professionisti/lavoratori autonomi che siano iscritti alla gestione separata dell'INPS non è possibile richiedere il **DURC**.
   Quindi è accettabile richiedere un'autocertificazione di regolarità contributiva nei confronti dell'ente previdenziale?

[1] di Francesco Gallo, ingegnere, ispettore tecnico del lavoro e R.S.P.P. dell'Ispettorato del Lavoro di Mantova – formatore della sicurezza. In base alla Circ. INL n. 492 /2020 le opinioni espresse hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo l'amministrazione di appartenenza.

# RISPOSTE

## I Quesito

Si premette che le scale portatili sono attrezzature di lavoro dotate di pioli o gradini sui quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi. Esse permettono di superare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota e possono essere trasportate e installate a mano, senza l'ausilio di mezzi meccanici.

Correttamente nella domanda si fa riferimento al limitato livello di rischio e alla breve durata per decidere se la scala possa essere o meno impiegata al posto di altre attrezzature.

Infatti, a questo proposito, è proprio il d. lgs. 81/08 che, all'art.111 (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota) comma 3, a disporre che il datore di lavoro può utilizzare una scala portatile quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'utilizzo di altre attrezzature (per esempio, i trabattelli, le PLE), considerate più sicure, non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure in conseguenza delle caratteristiche del sito che non possono essere modificate.

Ne discende un primo limite che restringe il campo d'applicazione delle scale portatili, ossia l'impiego residuale rispetto ad altre attrezzature più sicure.

Inoltre, al fine di dare un'idea di cosa si intenda per scale portatili, si deve prendere a riferimento la norma UNI EN 131-1 secondo cui appartengono alla famiglia delle scale portatili, le seguenti tipologie di scale:

| | | |
|---|---|---|
| Scale in appoggio | a pioli | semplice (ad un solo tronco) |
| | | innestabile o all'italiana |
| | | a sfilo a sviluppo manuale o con meccanismo |
| | a gradini | semplice (ad un solo tronco) |
| Scale doppie | a pioli | ad uno o a due tronchi di salita |
| | a gradini | ad uno o a due tronchi di salita |
| | | ad uno o a due tronchi di salita munita di piattaforma e di guardia-corpo |
| | a pioli e a gradini | un tronco a pioli e l'altro tronco a gradini |
| Scale trasformabili | a pioli | a due tronchi |
| | | a tre tronchi |
| Scale multiposizione con cerniera | a pioli | incernierate longitudinalmente |
| | | incernierate lateralmente |
| | a gradini | incernierate longitudinalmente |
| | | incernierate lateralmente |
| Scale telescopiche | a pioli | in appoggio |
| | | doppie |
| | a gradini | in appoggio |
| | | doppie |
| Scale movibili con piattaforma | a pioli | larghezza del piolo maggiore o uguale a 20 mm e inferiore a 50 mm |
| | a pioli larghi | larghezza del piolo maggiore o uguale a 50 mm e inferiore a 80 mm |
| | a gradini | larghezza del piolo maggiore o uguale a 80 mm |

Ecco alcuni esempi di scale portatili

Nel quesito si menziona un particolare rilevante che sostituisce la chiave di volta della risposta: se la scala (doppia o singola), **come postazione fissa di lavoro,** può essere utilizzata senza fare uso di imbracatura e cintura di posizionamento.

La precisazione è importantissima in quanto se si prende in considerazione il decreto 81/08, così come il quaderno tecnico edito dall'INAIL nel 2018 sulle scale portatili, si scopre l'assoluta mancanza di qualsivoglia indicazione in merito all'uso di dpi anticaduta durante l'impiego delle suddette scale.

**Quaderno tecnico INAIL scale portatili**

Nel quaderno INAIL, piuttosto, si afferma il principio della valutazione del rischio specificando che per "*salire/scendere su/dalla scala occorre indossare l'abbigliamento adeguato e i DPI idonei sulla base della valutazione dei rischi (calzature ad uso professionale atte a garantire una perfetta stabilità e posizionamento; non a piedi nudi o con scarpe a tacchi alti o con ogni tipo di sandalo, non con lacci che possano impigliarsi o finire sotto le scarpe ecc.)*".

A ben guardare, dalla lettura del TUSL 81/08, individuiamo due diverse forme di tutela a seconda che l'azione compiuta dall'operatore riguardi il solo salire o scendere dalla scala, per accedere o andar via da un luogo, ovvero lo svolgimento di un'attività lavorativa vera e propria rimanendo fermo e in piedi sul piolo o sul gradino della medesima scala.

Nel primo caso, l'azione del salire o scendere, non può definirsi "attività lavorativa in quota" per cui il legislatore rimette alla valutazione del rischio compiuta dal datore di lavoro l'individuazione e l'acquisto dei dpi più idonei rispetto al lavoro da compiere. Ecco il motivo per cui non si fa menzione dei dpi anticaduta.

Per la seconda ipotesi (attività lavorativa in quota restando fermo sulla scala) vengono in supporto una serie di specifiche indicazioni. Innanzitutto, la definizione di lavoro in quota. Per lavoro in quota si intende **quell'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.**

A ciò si aggiunga l'obbligo generale per il datore di lavoro, ogniqualvolta faccia uso di attrezzature per lavori in quota, di adottare, con priorità, misure di protezione collettiva piuttosto che di protezione individuale. Laddove ciò non sia realizzabile, per le ragioni di cui al comma 3 dell'art. 111 citato, non resta che applicare l'art. 115 del D. Lgs. 81/08, ossia, far utilizzare ai lavoratori sistemi anticaduta composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature.

Quindi per questa seconda ipotesi (interventi svolti dal lavoratore in quota stando sul piolo o gradino della scala) vige l'obbligo di munire i propri dipendenti di dpi anticaduta e verificare che gli stessi li indossino. Non si può pensare di eseguire un simile intervento in quota senza dpi anticaduta a meno che non si intenda cambiare scala e passare da una scala doppia o singola ad una scala a castello con parapetto.

Di seguito si forniscono una serie di immagini che ritraggono operatori fermi sulla scala, ben salda, muniti di imbracatura con cintura di posizionamento e relativo cordino con regolatore di lunghezza, girato intorno alla struttura della scala o intorno al piolo.

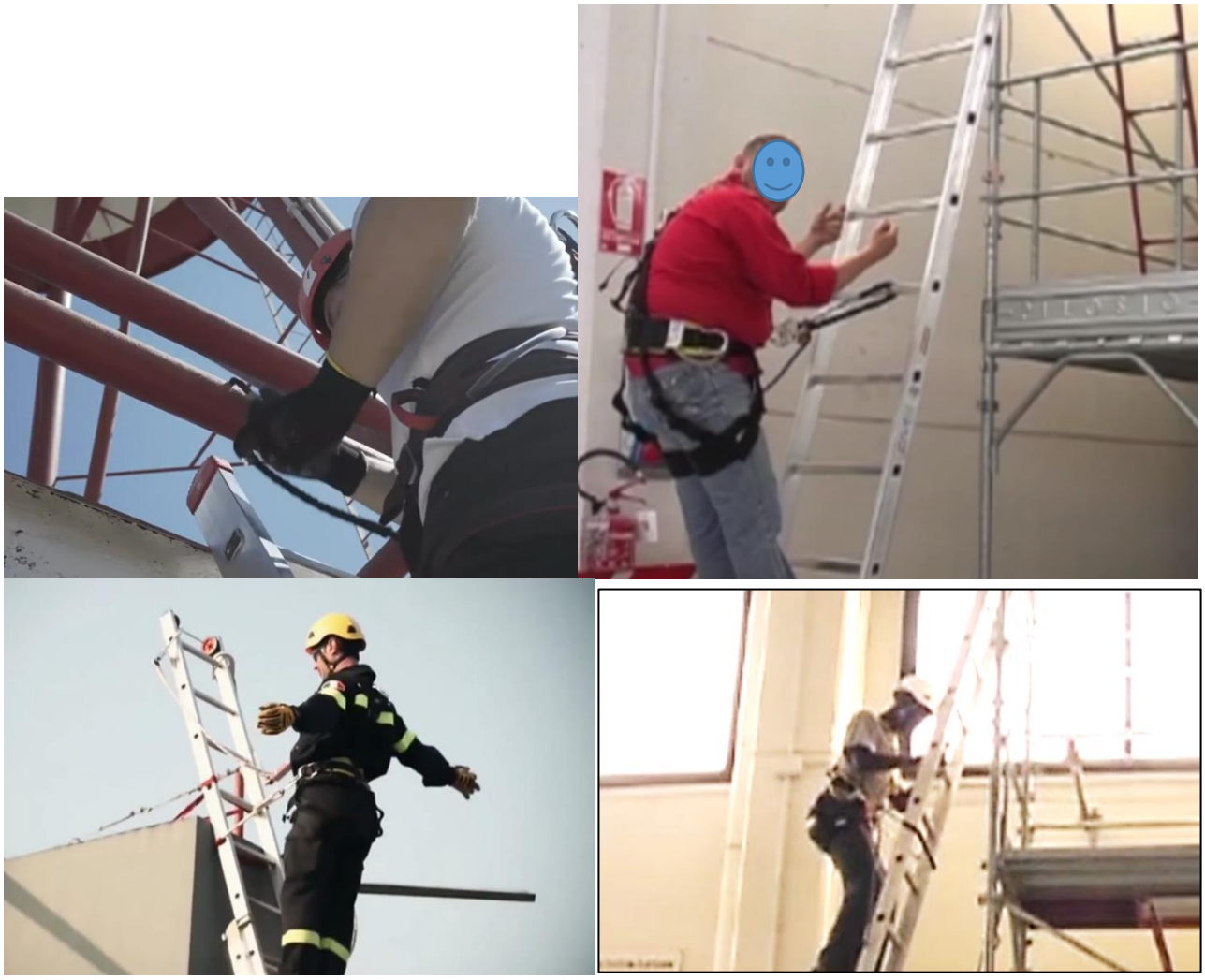

**Lavoratori e istruttori muniti di cintura e cordino di posizionamento per lavorare su scala**

Quindi, in risposta al quesito 1) ogniqualvolta si deve rimanere fermi sulla scala per lavorare in posizione elevata si deve utilizzare un'imbracatura con cintura addominale di posizionamento munita di un cordino con dispositivo regolabile e di blocco che deve essere il più corto possibile e deve essere tenuto sempre in tensione di modo che un eventuale scivolamento venga bloccato immediatamente senza causare pericolosi strappi. E' estremamente rischioso, oltre che vietato dalla normativa, operare e lavorare in quota senza indossare imbracatura e cordino avente le caratteristiche su descritte.

Risulta fondamentale allora la preparazione prima della salita dell'operatore sulla scala.

Gli attrezzi vanno agganciati alla cintura o nelle tasche apposite in modo tale da avere le mani libere e da non rischiare di far cadere gli attrezzi al di sotto. Ciò è confermato dallo stesso All. VI par. 1.7 del Decreto Legislativo 81/08 laddove si afferma che "durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta che può avere serie conseguenze per le eventuali persone sottostanti".

**Cintura porta attrezzi da lavoro**

Ancora meglio se si procede a delimitare con barriere, paletti, segnaletica o misure di cautela adeguate, l'area intorno e sotto la scala come prevede l'art. 107 del D. Lgs 81/08 che lo richiede quando si transita sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili, anche per proteggere l'operatore sulla scala da urti di persone o mezzi in transito.

Per rispondere poi al quesito 2) collegato *per ratione materiae* al primo, occorre ricordare non solo cosa prevede in merito alla stabilità della scala il Decreto legislativo 81/08 ma, anche, quali sono le principali regole di condotta contenute nei manuali d'uso delle scale editi dai costruttori.

Innanzitutto, è fondamentale che la scala portatile sia dell'altezza sufficiente rispetto al tipo di intervento da condurre e al punto di posizionamento. I costruttori delle scale semplici in appoggio, doppie e trasformabili ad elementi innestabili prevedono come regola d'uso nei loro manuali il divieto di sostare sugli ultimi gradini/pioli più alti (solitamente gli ultimi due o tre o quattro) per non creare fenomeni di instabilità e poter così utilizzare la parte superiore come sostegno per il corpo o la mano.

Altresì lo stesso TUSL (art. 113, co. 6 lett. D) prevede che quando si utilizza una scala per l'accesso a un piano, questa deve sporgere oltre il livello di sbarco in maniera sufficiente al fine di offrire una presa sicura nell'ultimo tratto.

**Pittogramma apposto sul montante della scala per segnalare il divieto di sostare oltre il terzultimo piolo della scala**

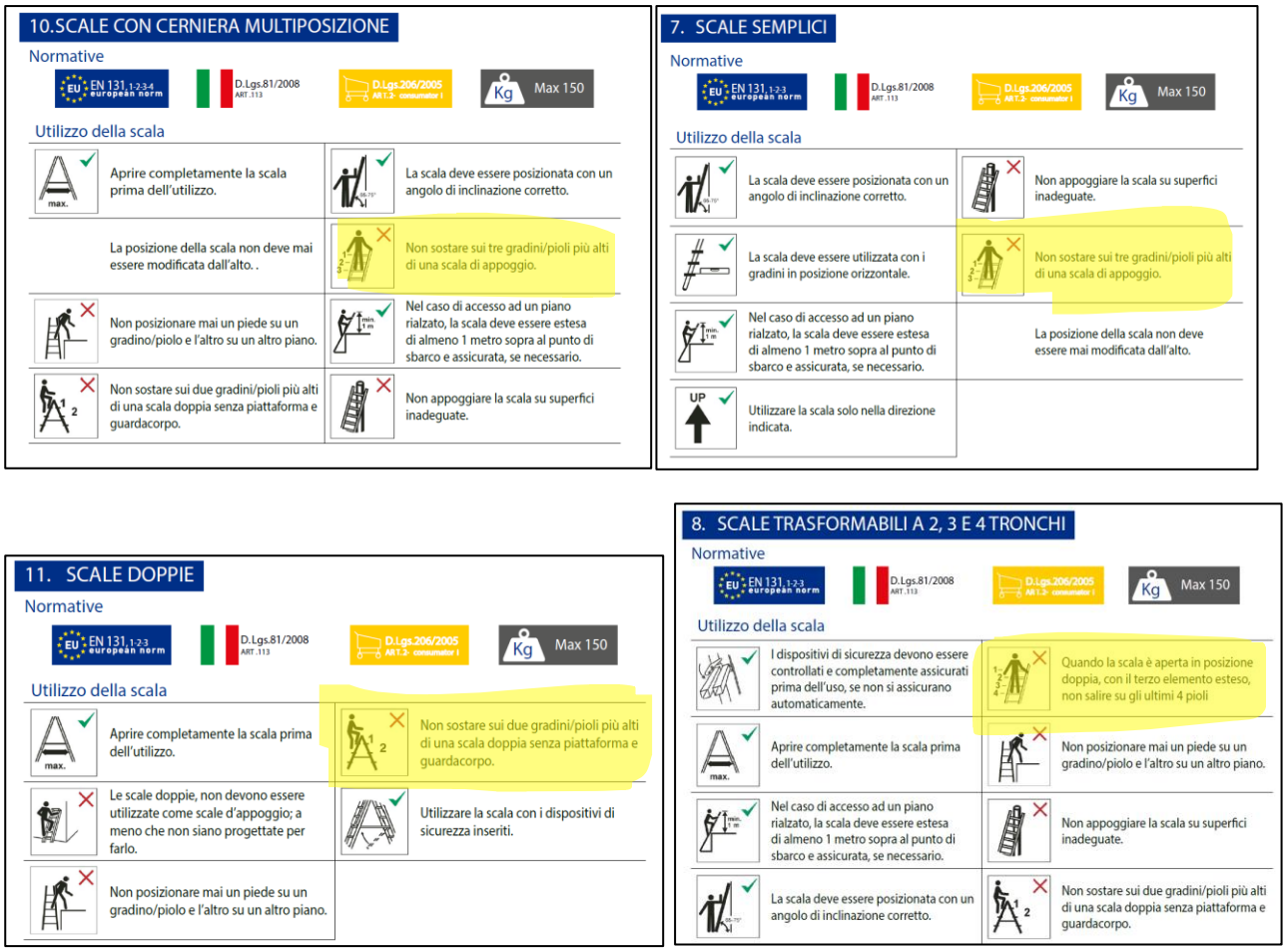


**Stralcio del manuale sul divieto di sostare oltre gli ultimi gradini/pioli più alti di alcune scale portatili**

Inoltre, va posta attenzione all'inclinazione: la scala non deve essere troppo ripida, per evitare il pericolo di ribaltamento indietro, o troppo inclinata per il pericolo di scivolamento della base. La distanza della base della scala dalla parete deve essere un quarto dell'altezza del punto di appoggio. Un metodo semplice per verificare l'inclinazione corretta della scala è la "prova del gomito".

Il legislatore a sua volta prevede che le scale portatili devono essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, al fine di assicurare la stabilità della scala.

Come indicazione generale il decreto legislativo 81/08 chiede che il datore di lavoro garantisca la stabilità delle scale portatili durante l'impiego. Se però l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, occorre assicurarle adeguatamente o farle trattenere al piede da altra persona oppure, per evitare lo scivolamento del piede delle scale, occorre fissare un dispositivo di blocco/antiscivolo nella parte superiore o inferiore dei montanti, o ricorrere a qualsiasi altra soluzione di pari efficacia.

Dunque, in risposta al quesito II, se la scala portatile ad un tronco (singola) non è assicurata alle estremità superiori o inferiori e agganciata in modo da evitare spostamenti o qualsiasi movimento di oscillazione, l'operatore necessita di un secondo addetto che trattenga la scala e contestualmente sorvegli l'operatore. Lo stesso vale per le scale doppie. Se non vengono utilizzate correttamente secondo le indicazioni d'uso previste oltre che dal TUSL anche dal costruttore, ne viene compromessa la stabilità ragion per cui diventa necessario lavorare in coppia, con un secondo addetto intento a mantenere stabile e ferma la scala.

Si consiglia a questo proposito, onde evitare di dover far ricorso al secondo operatore, di impiegare scale a castello smontabili/richiudibili a libro, con piattaforma e parapetto, che permettono una maggiore sicurezza sempreché le ruote siano bloccate a terra prima dell'utilizzo tramite il fermo o tramite l'azionamento degli appositi stabilizzatori.

**Lavoratori su scala a castello senza necessità di secondo operatore addetto alla sorveglianza della stessa**

## II e IV quesito

Il concetto di «accordo quadro» richiamato dal D. Lgs. 50/16 (artt. 3 e 54) si è mantenuto inalterato anche nel nuovo Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 36/2023 (art. 59 e 2, co. 1, lett. n) All. I.1, le cui disposizioni diventeranno efficaci a partire dal 1° luglio 2023. Per accordo quadro s'intende un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

Altresì, come riportato nella nota 2 annessa al quesito, il contratto attuativo è il singolo contratto di appalto che viene affidato in esecuzione dell'Accordo Quadro nella misura richiesta al verificarsi delle relative esigenze (v Faq ANAC qui allegate).

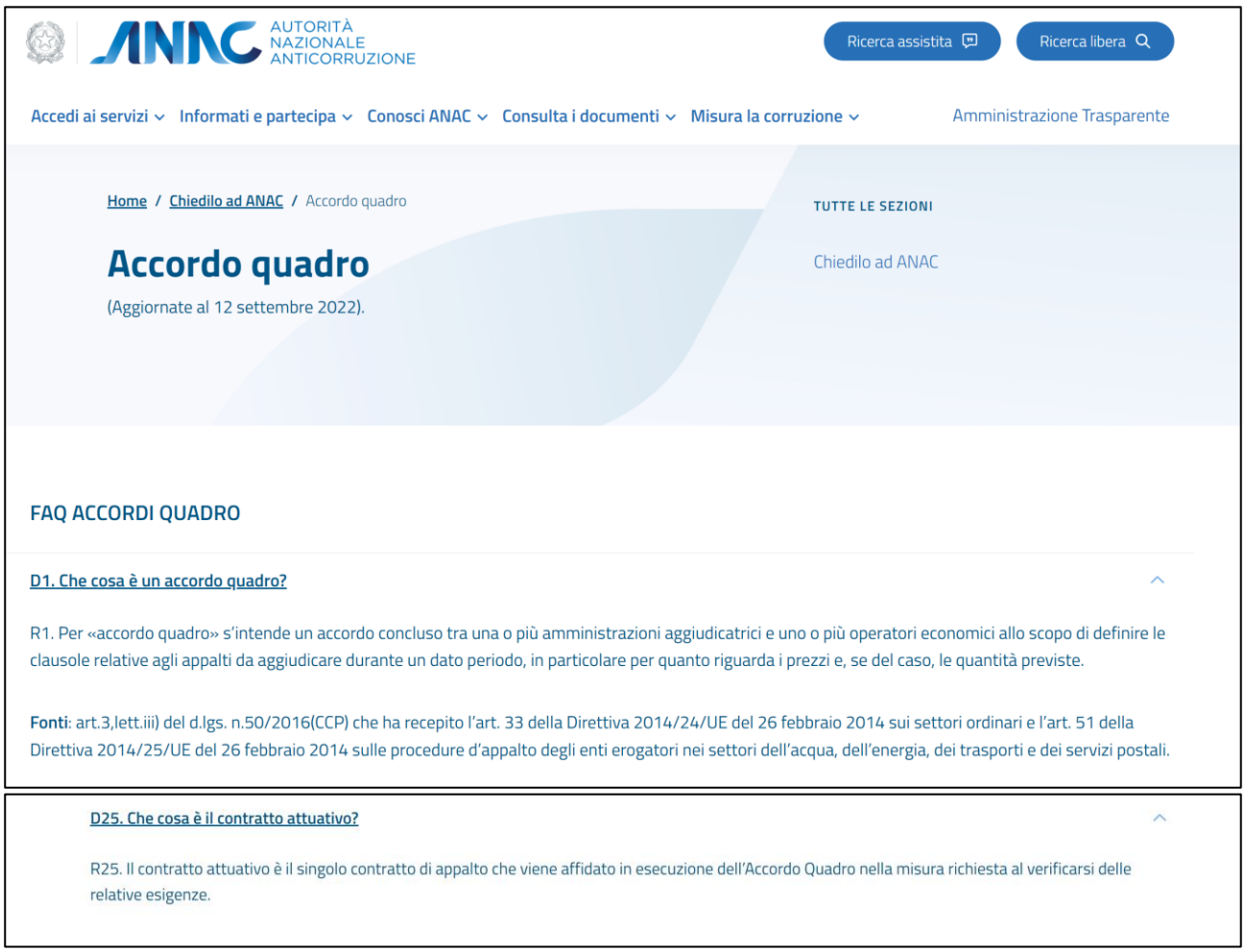





***Pagina ufficiale delle FAQ elaborate dall'ANAC***

Dal testo della domanda risulta che, mediante Accordo Quadro, un'unica impresa si è aggiudicata l'affidamento di un appalto di lavori/servizi e intende sub-appaltare alcune attività connesse a quest'appalto ad impresa terza (sub-appaltatrice). Altre attività saranno eseguite esclusivamente dall'affidataria o sub-appaltate per intero al sub-appaltatore.

Va detto che l'impiego dell'accordo quadro può essere applicato a tutti i tipi di appalto (di lavori servizi e forniture) e fa riferimento, per lo più, ad appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non è noto in anticipo.

Tuttavia, ai fini degli obblighi relativi alla nomina del CSP/CSE nonché della redazione del PSC di cui al TIT. IV del D. Lgs. 81/08 a rilevare non è il tipo di contratto attivato o la procedura di aggiudicazione adottata ai sensi del Codice dei contratti pubblici, bensì le regole fissate negli stessi articoli del TU 81/08 che trattano del CSP/CSE e del PSC.

In sintesi, il discrimine per l'applicazione degli obblighi relativi alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione così come della conseguente redazione del PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) è legata unicamente al concetto di cantiere e di imprese esecutrici.

Ma procediamo per gradi:

Per cantiere temporaneo o mobile si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'All. X[2] del D. Lgs. 81/08.

Inoltre, ai fini della designazione del CSP/CSE, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 D. Lgs. 81/08, è necessario che sul cantiere sia anche solo prevista la presenza, pure non contemporanea, di più imprese esecutrici.

In ogni caso poi la redazione del PSC dipende dalla designazione del coordinatore per la sicurezza. Nel senso che si tratta di un adempimento da cui il coordinatore nominato non può prescindere se non nel solo caso trattato dall'art. 100, co. 6 del D. Lgs. 81/08.

Quindi, se si tratta di lavori edili o di ingegneria civile di cui all'All. X TUSL, prima di pensare se ricorrano gli estremi per la designazione del CSP/CSE e del PSC bisogna domandarsi se i lavori appartengono ad un unico cantiere ossia ad un'unica opera oppure no.

Se la risposta a questa domanda è affermativa allora bisogna porsi un'altra domanda: l'impresa affidataria è anche esecutrice in quel cantiere oppure no? Non è un caso che per la nomina del CSP/CSE l'art. 90, commi 3 e 4, del D. Lgs. 81/08 parli soltanto di **imprese esecutrici anche non contemporaneamente presenti sul cantiere.**

L'impresa esecutrice, ai sensi dell'art. 89, co. 1, lett. ibis) D. Lgs. 81/08 è quell'impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali, mentre l'impresa affidataria, come racconta lo stesso art. 89, co. 1, lett. i) TUSL, detiene il contratto di appalto con il committente e, per l'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi in toto di imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi; quindi, può non mettere piede in cantiere e non partecipare direttamente all'esecuzione di alcuna lavorazione/fase di lavoro.

[2] Vi rientrano: I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Dunque, in risposta al quesito, per stabilire se ricorre l'obbligo della nomina del CSP/CSE con la conseguente redazione del PSC (art. 91 D. lgs. 81/08), occorre prima stabilire se si tratta di **interventi compiuti** ossia equiparabili a singoli cantieri oppure no e se, per ciascuno di essi, l'impresa aggiudicataria/affidataria è anche esecutrice oppure sub-appalterà in toto l'intervento ad impresa terza.

Ad es. se si tratta di singoli interventi separati gli uni dagli altri, ossia appartenenti a cantieri distinti e slegati tra loro (non si tratta cioè di uno stesso luogo di intervento e/o dello stesso fabbricato, infrastruttura), e l'impresa affidataria non è anche diretta esecutrice nel senso su spiegato, allora, sul cantiere opererà un'unica impresa (quella in sub-appalto) e non scatterà né la nomina del CSP/CSE né la conseguente redazione del PSC.

Ciò vale anche nel caso in cui, in aggiunta alla sola impresa esecutrice, operasse in cantiere anche uno o più lavoratori autonomi, giacché questi ultimi non rilevano ai fini della designazione del coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione.

L'obbligo della notifica preliminare segue la logica indicata per la designazione o meno del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Infatti, l'art. 99 del D. Lgs. 81/08 prevede che la notifica preliminare e relativi aggiornamenti, il cui contenuto deve essere conforme all'All. XII, va inviata all'ITL e Asl/Ats competenti per territorio (e anche al prefetto nel solo caso di lavori pubblici) nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 (ossia con più imprese esecutrici anche non contemporaneamente presenti in cantiere);

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nella lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro sia uguale o superiore a 200 uomini-giorno. Per uomo-giorno, prendendo in prestito la definizione contenuta nell'art. 26, co. 3bis II periodo, del D. Lgs. 81/08, si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro (da 8 ore) necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

Dunque, in risposta al quesito, la notifica va trasmessa solo al ricorrere di una delle condizioni sub a) b) e c) appena citate.

## III e IV quesito

Non bisogna confondere i piani e i campi d'applicazione.

Il Codice dei contratti pubblici, sia quello attuale (D. Lgs. 50/16) che il prossimo (D. Lgs. 36/2023), presenta un concetto di sub-affidamento non classificabile come sub-appalto (forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro con incidenza del costo della manodopera e del personale inferiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare) che non ha alcuna attinenza con la normativa antinfortunistica dettata dal D. Lgs. 81/08.

D'altronde lo stesso Codice dei contratti pubblici considera sempre sub-appalto l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore relegando il concetto di sub-affidamento alle forniture con posa in opera e noli a caldo aventi le caratteristiche suindicate.

Comunque, la disciplina da prendere in esame ai fini dell'applicazione degli obblighi di nomina del CSP/CSE con conseguente redazione del PSC o dell'obbligo di trasmissione della notifica preliminare ex art. 99 D. Lgs. 81/08, è soltanto quella contenuta nel D. Lgs. 81/08 che non distingue tra sub-appalti e sub-affidamenti basandosi su parametri quali-quantitativi, bensì, fa unicamente riferimento al concetto di impresa esecutrice.

E' impresa esecutrice quell'impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali il che la obbliga, tra l'altro, alla redazione del POS (Piano operativo di sicurezza).

Sulla base di questa indicazione, costituisce sub-appalto la fornitura di materiale con posa in opera, perché l'impresa diventa a tutti gli effetti esecutrice di una fase di lavoro finalizzata alla realizzazione dell'opera commissionata, mentre non può dirsi lo stesso per il nolo a caldo.

In questa seconda ipotesi (nolo a caldo) fino a quando la prestazione lavorativa dell'operatore è accessoria rispetto alla messa a disposizione dell'attrezzatura (es. PLE o auto-bentonpompa per getto calcestruzzo ecc..), nel senso che l'operatore si limita a far funzionare la macchina e soggiace agli ordini del preposto dell'impresa incaricata di eseguire il lavoro appaltato dall'impresa, il contratto di noleggio a caldo non può essere assimilato al contratto di subappalto.

Di conseguenza l'azienda noleggiante (locatore) non è qualificabile come impresa esecutrice in quanto tale impresa (locatore) non risulta obbligata al raggiungimento di uno scopo specifico. Ciò in quanto si limita esclusivamente a mettere a disposizione l'attrezzatura di lavoro e l'addetto al suo utilizzo.

Dunque, in risposta al quesito, solo se si tratta di un avvicendarsi anche non contemporaneo in cantiere di più imprese sub-appaltatrici **esecutrici di fasi di lavoro**, ricorrerà l'obbligo per il committente o, se nominato, Responsabile dei lavori, **di designare il CSP/CSE** il quale provvederà, a sua volta, a redigere il PSC, altrimenti no.

Lo stesso dicasi per l'obbligo di trasmissione della notifica preliminare agli organi competenti.

La notifica preliminare e relativi aggiornamenti, il cui contenuto deve essere conforme all'All. XII, va inviata all'ITL e Asl/Ats competenti per territorio (e anche al prefetto nel solo caso di lavori pubblici) nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 (ossia con più imprese esecutrici anche non contemporaneamente presenti in cantiere);

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nella lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro sia uguale o superiore a 200 uomini-giorno. Per uomo-giorno, prendendo in prestito la definizione contenuta nell'art. 26, co. 3bis II periodo, del D. Lgs. 81/08, si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro (da 8 ore) necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

Dunque, anche la notifica ex art. 99 D. Lgs. 81/08 va trasmessa solo al ricorrere di una delle condizioni di cui alle lettere a) b) e c) appena citate prescindendo dalla classificazione tra sub-appalto e sub-affidamento proprio della sola disciplina pubblicistica.

# V quesito

L'affermazione contenuta nel quesito secondo cui non è possibile il rilascio del Durc per i professionisti/lavoratori autonomi iscritti alla sola Gestione Separata in quanto privi di Albo professionale e Cassa previdenziale è superata.
Rispetto a questi lavoratori, a partire dal 1° luglio 2021, è diventato possibile richiedere il Durc online per attestarne la regolarità contributiva.
Quindi ha perso valore la nota INPS del 26 maggio 2009, n. 12027 che, nell'attesa di implementare la funzionalità della piattaforma INPS, disponeva di attestare la regolarità contributiva tramite singole certificazioni cartacee rilasciate da INPS e/o da INAIL.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
**Messaggio del 26 maggio 2009, n. 12027**

DURC - Modalità di rilascio della regolarità contributiva per i soggetti iscritti alla gestione separata.

Assicurazioni sociali - contributi assicurativi - documento unico di regolarità contributiva (DURC) - gestione separata - modalità di rilascio

Sistema Lavoro 28.16

*Oggetto: DURC - Modalità di rilascio della regolarità contributiva per i soggetti iscritti alla gestione separata.*

Pervengono quesiti in ordine alle modalità di rilascio del DURC in favore di soggetti iscritti alla gestione separata.

Tali soggetti sono individuati tramite il codice fiscale.

Nelle more del rilascio della nuova procedura DURC implementata, l'applicativo Sportello Unico gestisce solo l'ipotesi in cui il soggetto interessato sia individuato da una "matricola azienda" o da un "numero di posizione contributiva individuale".

Di conseguenza, nell'ipotesi in cui il soggetto dichiari di essere iscritto alla gestione separata INPS, è necessario richiedere una singola certificazione di regolarità contributiva in via cartacea alla sede competente e, se sussiste l'obbligo di iscrizione all'INAIL, anche una certificazione di regolarità, sempre in via cartacea, alla Sede INAIL.

Pertanto, in attesa della messa in linea della nuova procedura che prevede apposita implementazione per gestire i casi indicati, in luogo del DURC, la regolarità contributiva verrà attestata tramite le singole certificazioni cartacee rilasciate da INPS e/o da INAIL.

***Nota INPS del 26/05/2009 superata***

In verità l'implementazione dell'attuale piattaforma INPS volta alla verifica e rilascio del Durc on line è dovuta all'istituzione in via sperimentale, per il triennio 2021 - 2023, dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) prevista proprio per i soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.
L'INPS per far conoscere l'implementazione della piattaforma relativa al Durc on line ha realizzato seminari informativi come da slide che si allega:

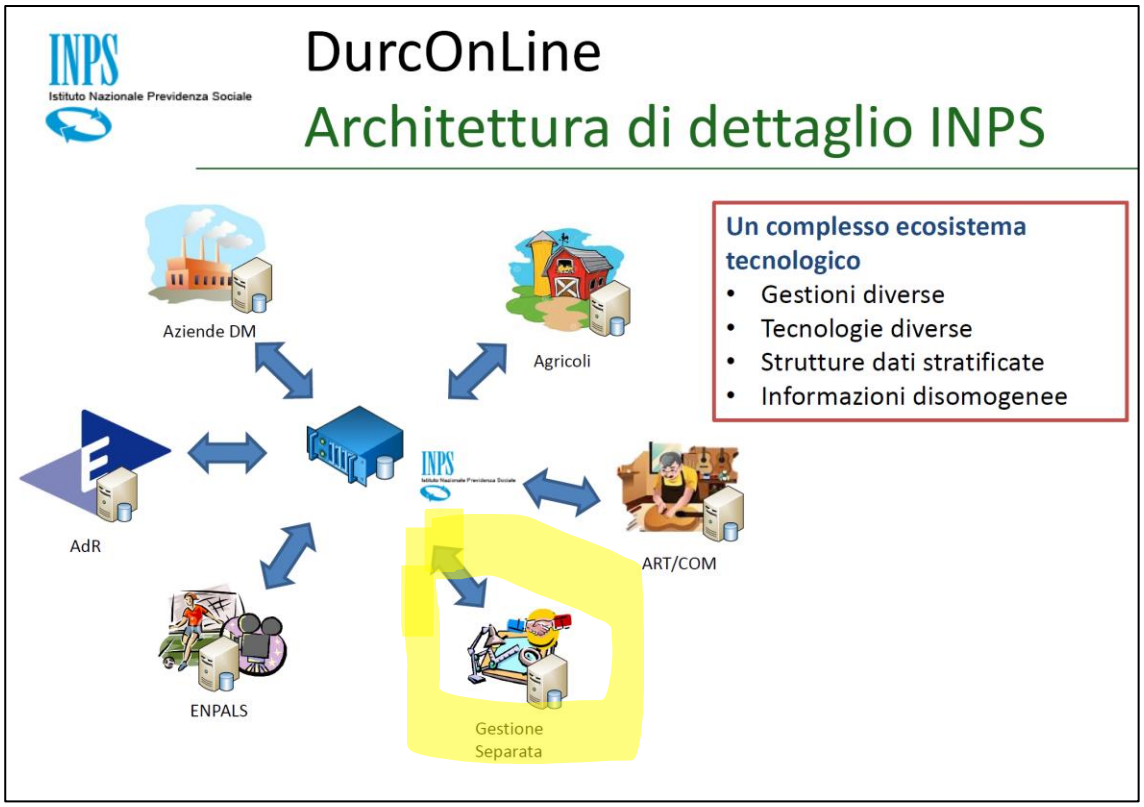


***Slide della presentazione INPS sull'estensione della verifica e del rilascio del Durc on line anche agli autonomi in Gestione Separata.***

Si forniscono di seguito gli step che anche i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata devono seguire per scaricare il Durc on line.
L'esito positivo della verifica di regolarità genera il Durc online con validità di 120 giorni dalla richiesta.
Se la procedura non fornisce in tempo reale un esito di regolarità, ciascuno degli enti provvede a trasmettere tramite PEC all'interessato o al soggetto da esso delegato l'invito a regolarizzare entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito medesimo.

***1° Step: Autenticazione tramite SPID o PIN dispositivo INPS***

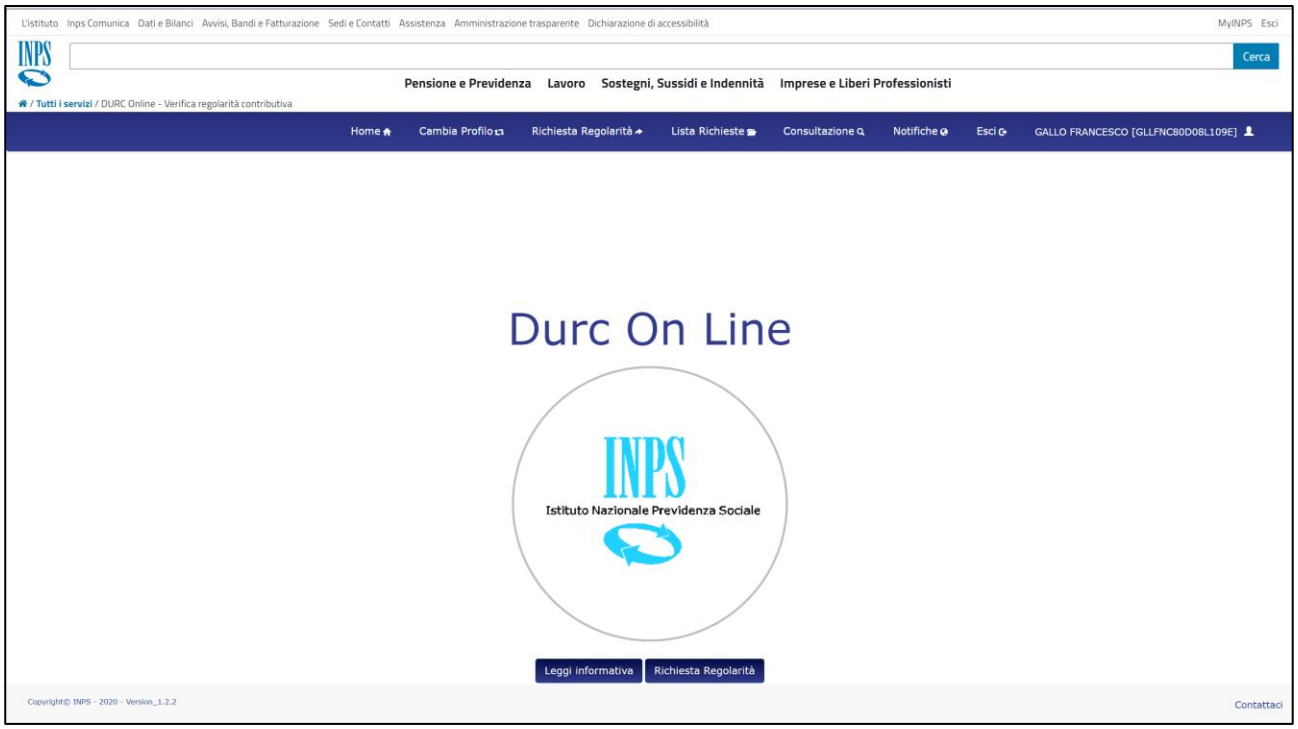


***2° Step a seguito di profilazione riuscita: richiesta di regolarità del DURC***

Ad ogni richiesta di regolarità, il richiedente viene invitato ad inserire una PEC valida per l'invio della notifica di fine istruttoria.

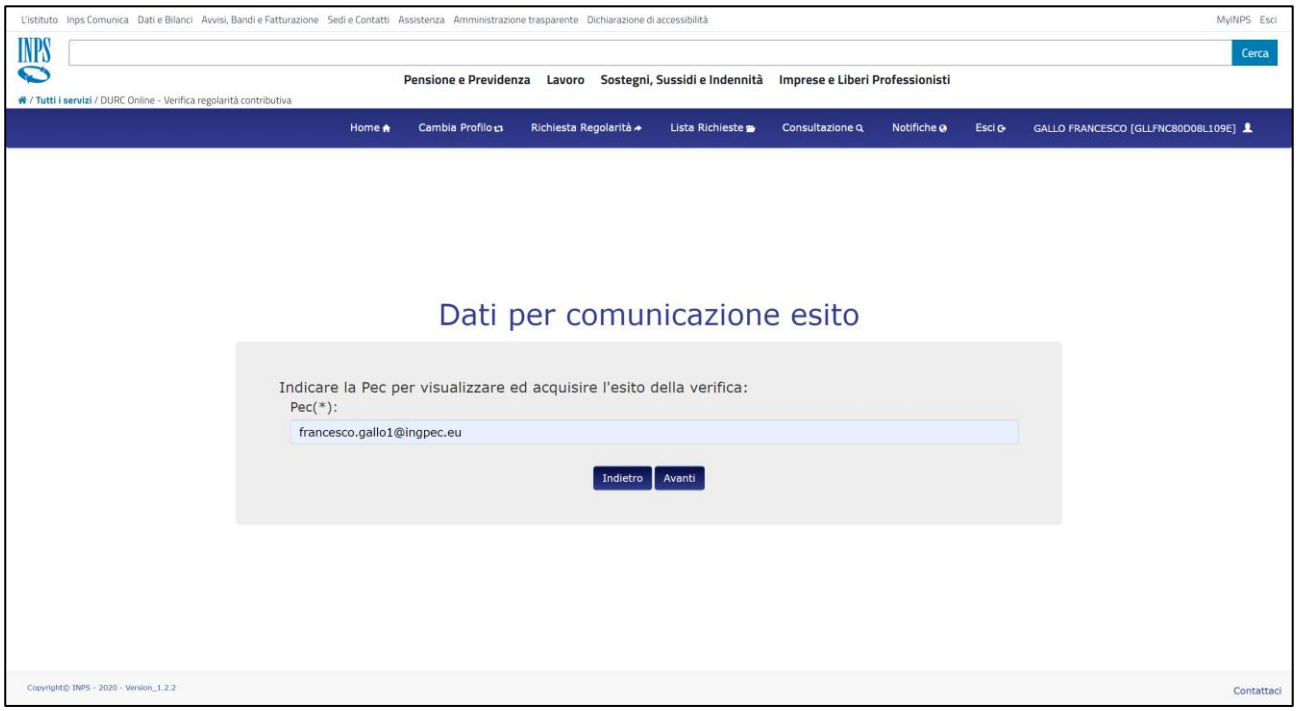


***3 Step: Inserimento del proprio indirizzo mail pec***

Successivamente, viene proposto un elenco di profili tra cui scegliere tra cui è possibile ora opzionare il titolare in Gestione Separata.

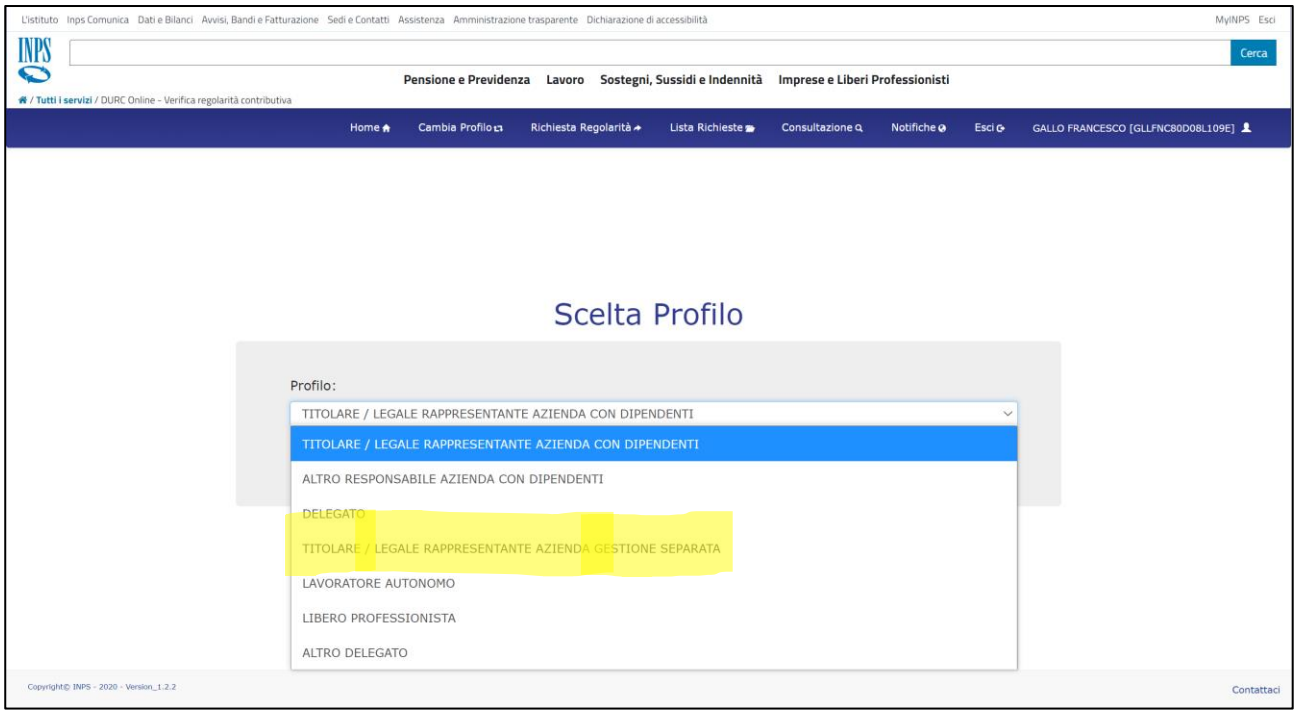


***4 Step: Scelta profilo titolare Gestione Separata***

Tramite la funzionalità Gestione Deleghe, il lavoratore autonomo ha facoltà di delegare un soggetto terzo ad inserire una richiesta di DURC al suo posto.

- La delega può essere fatta ad una persona fisica;
- La delega ha una data inizio e fine validità;
- Il soggetto delegato deve essere munito di PIN e utilizzare l'accesso con profilo "Altro delegato Durc On Line".

Infine, nel caso di regolarità il sistema consente di scaricare il relativo certificato in formato pdf.

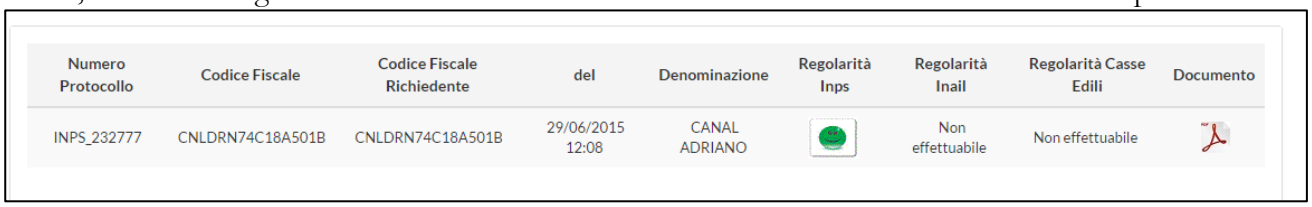

| Numero Protocollo | Codice Fiscale | Codice Fiscale Richiedente | del | Denominazione | Regolarità Inps | Regolarità Inail | Regolarità Casse Edili | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INPS_232777 | CNLDRN74C18A501B | CNLDRN74C18A501B | 29/06/2015 12:08 | CANAL ADRIANO | | Non effettuabile | Non effettuabile | |

***5 Step: Esito positivo della richiesta con rilascio del Durc on Line***

Mantova 13/05/2023

Ing. Francesco Gallo

Associazione per la Formazione

**Sede Nazionale**

V.le Abruzzo, 225 66100 Chieti Scalo (CH)

**www.cnaiform.it**

Numero Verde

**800 177841**

Lun-Ven 8.30-13.00 / 14.30-18.00

Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori

**Sede Nazionale**

V.le Abruzzo, 225 66100 Chieti Scalo (CH)

Tel. 0871 54 00 93

**www.cnai.it**

seguici anche su